

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

COMUNE DI CAVARENO

Prot. 1783

Cavareno, 11 luglio 2022

ORDINANZA N. 29/2022 DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: disposizione taglio di siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico in tutto il territorio comunale e pulizia e manutenzione dei terreni nel centro abitato di Cavareno, limitrofi ad esso ed alle strade comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

RICHIAMATA la propria ordinanza nr. 24/2018 di data 09/05/2018 con la quale si regola la manutenzione dei fondi privati confinanti con strade comunali o terreni pubblici all'interno del centro abitato ad oggetto *"Pulizia e manutenzione dei terreni nel centro abitato di Cavareno, limitrofi ad esso ed alle strade comunali"*;

PRESO ATTO come il verificarsi di forti nevicate nel periodo invernale, abbia, negli anni passati, determinato a causa del riversamento di alberi, rami e piantagioni sul piano viabile stradale, un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando di conseguenza all'evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a *"Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto stradale, nei pressi di linee elettriche e degli alvei dei canali di scolo e corsi d'acqua"*;

CONSIDERATO inoltre che a causa della sporgenza di detti rami, arbusti, siepi ecc.. si rendono difficoltose le operazioni di sgombero neve necessarie a garantire la sicurezza dei veicoli e dei pedoni transitanti sulle strade;

CONSIDERATO CHE la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali e ciclabili;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in fondi privati ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree private, anche incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, aggredite da edera, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale e ciclabile;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

RICHIAMATO l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

VISTO l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495; che, tra l'altro, prevede che la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

DATO ATTO CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per sede stradale si intende la superficie comprendente la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza (banchine e cunette);

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate e che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ecc., il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

RILEVATO che l'omessa pulizia dei fossati e canali di scolo, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale, spesso creano limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e difficoltà per il naturale deflusso delle acque e, specialmente al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche, si possono verificare intasamenti ed allagamenti potenziali fonti di danno ai fondi ed alle colture confinanti, nonché alle sedi stradali ed agli edifici ed altri manufatti esistenti;

RILEVATO che le operazioni di aratura dei terreni coltivati vengono spesso effettuate al limite del confine stradale o del ciglio dei fossi e cunette;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino e che il proprietario ed il conduttore di terreni confinanti con le strade pubbliche, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, in modo tale che la vegetazione non superi i limiti consentiti e non sia di pericolo per la pubblica incolumità;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in funzione delle varie stagioni dell'anno e per particolari condizioni climatiche che possono portare, anche sul nostro territorio, episodi di violenti temporali annessi a forti venti, con conseguente esposizione degli utenti delle strade pubbliche a maggior rischio di incidente, mettendo a repentaglio la loro incolumità e la loro mobilità in genere;

SOTTOLINEATO che in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

TUTTO CIÒ PREMESSO, in considerazione dello stato di abbandono e incuria in cui versano alcune aree del territorio comunale di Cavareno per le quali non vengono eseguite le ricorrenti e necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della mancata conservazione dei fossati e canali di scolo che in caso di eventi meteorologici impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche;

RITENUTO di dover procedere all'adozione della presente Ordinanza al fine di una migliore regolamentazione della manutenzione dei terreni privati salvaguardando la pubblica e privata incolumità e salute implementando quanto già stabilito con proprio precedente provvedimento di data 09/05/2018 nr. 24/2018 che viene revocato e totalmente sostituito dalla presente;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 02/2022, di data 02.05.2022, di nomina del Responsabile del Servizio.

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03/05/2018, n. 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

ORDINA

A FAR DATA DAL 12.07.2022

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune di Cavareno, posti sia all'interno del centro abitato di provvedere:

1. al taglio dell'erba almeno due volte nel corso dell'anno solare: entro il mese di giugno ed entro il mese di agosto indipendentemente dall'andamento climatico-stagionale;
2. al taglio e alla rimozione di qualsiasi tipo di sterpaglia all'interno dei fondi di proprietà;
3. al taglio dei rami di arbusti e alberatura pericolosa, anche aggredita da edere, che si protendono su suolo comunale e che per la loro caratteristica di secchezza, marciume o costituzione possono minacciare la caduta sul sottostante suolo comunale;
4. alla potatura regolare di siepi e arbusti che invadono il suolo comunale e, in caso di reimpianti nuovi, al rispetto delle distanze previste dal Codice Civile;
5. al taglio di qualsiasi tipo di vegetazione che occulti alla vista, anche minimamente, la segnaletica stradale verticale e orizzontale;
6. Alla rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altro materiale caduto sulla sede stradale per effetto di eventi meteorici di qualsiasi natura o per altra causa;
7. alla rimozione del fogliame caduto su strade comunali e marciapiedi da piante radicate nella propria proprietà privata ma protese oltre il limite della stessa verso quella pubblica;
8. alla regolare manutenzione di dei fossi stradali di scolo, ripristinandoli se intasati o abbandonati, garantendo il regolare deflusso delle acque e impedendo che le stesse si riversino sulla pubblica via allagando la sede stradale, adottando opportuni accorgimenti
9. la rimozione dei depositi di qualsiasi natura sui fondi privati che si affacciano sulla pubblica via;
10. alla rimozione dei depositi di materiale pericoloso, compresi veicoli fuori uso, che per le loro caratteristiche possono costituire rischio per l'ambiente circostante e la salute pubblica;
11. l'obbligo di deposito presso il comune di Cavareno da parte dei proprietari che intendono adibire a particolari coltivazioni ai fini erboristici, di una comunicazione o autocertificazione in merito (che dovrà essere valutata ed eventualmente accolta dall'amministrazione comunale)

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune di Cavareno, posti all'esterno del centro abitato di provvedere;

entro trenta giorni dalla presente Ordinanza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

a) al **taglio** di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti;

b) alla **potatura** regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, oltre allo sfalcio regolare dell'erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della

segnaletica orizzontale e verticale, accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora;

c) alla **rimozione immediata** di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

d) alla regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinandoli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità mediante una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, dei cigli adiacenti alle strade, oltre ai tratti tombinati in corrispondenza dei passi carrai, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale, in modo che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini ed alle sedi viarie di ogni genere. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori **SONO OBBLIGATI**, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di forti precipitazioni meteoriche, quali: escavazioni di fossati di scolo e drenaggio paralleli alla strada, manufatti e griglie adeguatamente dimensionate e collegate ai fossati di scolo o pozzi perdenti privati e quant'altro necessario;

e) Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di uso pubblico, il divieto di arare i loro fondi in prossimità del ciglio stradale formando lungo lo stesso una adeguata fascia di protezione della sede stradale (come sopra definita) non inferiore a mezzo metro entro la quale non potrà svolgersi alcun tipo di coltivazione o semina.

DISPONE

La revoca dell'ordinanza dell'ufficio tecnico di data 09/05/2018 nr. 24/2018 che viene totalmente sostituita dalla presente;

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche; **I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione della proprietà o della viabilità pubblica.**

2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,:

- la violazione dei punti 7 e 8 saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00 (p.m.r € 50,00) con l'obbligo di esecuzione.
- Le violazioni dei restanti punti della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 (p.m.r € 200,00),

E' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme di settore;

4. In caso di inottemperanza a quanto ordinato, il Comune di Cavareno potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di altra sanzione, anche penale, applicando la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità, **senza ulteriore comunicazione;**

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;

INCARICA

Le forze dell'ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento, sanzionando, ove necessario, chi non ottempera a quanto prescritto dalla presente ordinanza.

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo telematico garantendo la massima pubblicità, tra l'altro, con pubblici avvisi distribuiti sul territorio comunale

Si comunica a:

- a) Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- b) Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento;
- c) Consorzio Miglioramento Fondiario di Cavareno;
- d) Stazione Carabinieri di Cavareno;
- e) Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E EDILIZIA PRIVATA

Claudia Zadra